

A tutti Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 76-2023

**Oggetto: Riepilogo assunzioni con benefici contributivi**

Con la presente, Vi illustriamo brevemente, un riepilogo con le caratteristiche dei principali benefici contributivi legati alle assunzioni.

<b>GIOVANI UNDER 30</b>	
<b>Datori</b>	Tutti i datori di lavoro privati, agricoli inclusi
<b>Lavoratori</b>	Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato
<b>Tipo beneficio</b>	Esonero contributivo (esclusi i premi Inail)
<b>Misura</b>	50% dei contributi a carico datore (massimo 3.000 euro l'anno)
<b>Durata</b>	36 mesi
<b>Contratti ammessi</b>	Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale Somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a termine), anche con orario a tempo parziale Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
<b>Note</b>	Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, domestico ecc.

<b>ESONERO UNDER 36 (ANNI 2021, 2022 E 2023)</b>	
<b>Datori</b>	Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli
<b>Lavoratori</b>	Tutti quelli che non hanno mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che, alla data di assunzione, non hanno ancora compiuto il 36° anno di età (quindi, l'età massima per la stipula del contratto è 35 anni e 364 giorni)
<b>Tipo beneficio</b>	Esonero contributivo
<b>Misura</b>	Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi (premi Inail esclusi) a carico del datore, nel limite di 6.000 euro annui Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi (premi Inail esclusi) a carico del datore, nel limite di 8.000 euro annui
<b>Durata</b>	36 mesi in queste regioni: Valle d'Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio 48 mesi nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna
<b>Contratti ammessi</b>	Assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato

<b>Note</b>	In relazione al requisito della mancanza di un precedente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impediscono di fruire dell'esonero i casi in cui: il lavoratore ha avuto un rapporto a tempo indeterminato in somministrazione, il precedente rapporto a tempo indeterminato è stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni. Al contrario, la fruizione del beneficio non è preclusa nelle ipotesi di precedenti: a) periodi di apprendistato; b) rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato; c) rapporti di lavoro domestico, anche a tempo indeterminato; d) rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo.
<b>NEET 2023</b>	
<b>Datori</b>	Datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 (inclusi quelli agricoli)
<b>Lavoratori</b>	Deve trattarsi di giovani che alla data di assunzione, oltre a non aver ancora compiuto il 30° anno di età, possiedano congiuntamente anche questi requisiti: a) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»); b) sono registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
<b>Tipo beneficio</b>	Incentivo economico, fruibile tramite conguaglio nelle denunce contributive
<b>Misura</b>	60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ridotta al 20% in caso di cumulo con altra misura (mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, nei limiti delle risorse stanziato)
<b>Durata</b>	12 mesi
<b>Contratti ammessi</b>	Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e in somministrazione Contratto di apprendistato professionalizzante
<b>Note</b>	Sono esclusi i contratti di lavoro domestico

<b>DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO</b>	
<b>Datori</b>	Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
<b>Lavoratori</b>	Sono "portatori" dell'agevolazione: a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche; c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
<b>Tipo beneficio</b>	Esonero contributivo

<b>Misura</b>	Riduzione del 50% dei contributi (premi Inail inclusi) a carico del datore
<b>Durata</b>	Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
<b>Contratti ammessi</b>	Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato Assunzione a scopo di somministrazione Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001
<b>Note</b>	Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative leggi di bilancio – per le sole donne – hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. A tale riguardo si veda la scheda apposita.

#### DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO (ANNI 2021-2023)

<b>Datori</b>	Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli Sono esclusi i datori di lavoro domestico
<b>Lavoratori</b>	Sono "portatrici" dell'agevolazione: a) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche; c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
<b>Tipo beneficio</b>	Esonero contributivo
<b>Misura</b>	Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 6.000 euro Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 8.000 euro
<b>Durata</b>	Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
<b>Contratti ammessi</b>	Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato

	Assunzione a scopo di somministrazione Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001
<b>Note</b>	Al netto di quanto previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023, è sempre applicabile l'esonero "ordinario" che prevede un beneficio pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore. A tale riguardo si veda la scheda apposita.

#### **CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ**

<b>Datori</b>	Tutti quelli che – occupando fino a un massimo di 19 dipendenti - assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs. n. 151/2001
<b>Lavoratori</b>	Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità
<b>Tipo beneficio</b>	Sgravio contributivo
<b>Misura</b>	50% sui contributi a carico del datore
<b>Durata</b>	Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore in congedo, o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento
<b>Contratti ammessi</b>	Contratto a tempo determinato Somministrazione a tempo determinato
<b>Note</b>	Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro non è tenuto a: a) versare il contributo addizionale dell'1,40% (né l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo); b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 10 novembre 2023

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**